

Bruxelles, 17 febbraio 2017
(OR. en)

6334/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0339 (CNS)**

**FISC 47
ECOFIN 96**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	6077/17 FISC 216 ECOFIN 1142 + COR 1
n. doc. Comm.:	13733/16 FISC 173 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha presentato il 25 ottobre 2016 una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164¹ del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (ATAD II).
2. La proposta risponde alla dichiarazione del Consiglio messa a verbale della sessione dell'ECOFIN del 12 luglio 2016 - data di adozione della direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD I) - in cui si chiedeva alla Commissione di *"avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi per prevedere norme che siano coerenti con e non meno efficaci delle norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sul BEPS relativa all'azione 2, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016"*.

¹ Direttiva anti-elusione ("ATAD I").

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 14 dicembre 2016. Si prevede che il parere del Parlamento europeo sia presentato a breve.
4. Nella sessione del 6 dicembre 2016 il Consiglio ECOFIN ha esaminato il testo di compromesso² proposto dalla presidenza slovacca. Nel corso di tale sessione la presidenza ha concluso che, nonostante l'ampio consenso su gran parte del testo, devono ancora essere risolte alcune questioni in sospeso per quanto riguarda le esclusioni dall'ambito di applicazione e la data di attuazione. Alcuni Stati membri hanno inoltre mantenuto riserve di esame parlamentare.

II. SITUAZIONE ATTUALE

5. Sulla base dei risultati conseguiti durante la presidenza slovacca, la presidenza maltese ha portato avanti i lavori in modo da trovare soluzioni a dette questioni in sospeso.
6. Il gruppo "Questioni fiscali" si è riunito il 18 gennaio 2017 e gli Addetti fiscali si sono riuniti il 30 gennaio 2017. Il 3 febbraio 2017 si è riunito il gruppo ad alto livello e una riunione degli Addetti fiscali è stata convocata per il 9 febbraio 2017.
7. Il 15 febbraio 2017 il Coreper ha esaminato il testo di compromesso³ proposto dalla presidenza e in particolare le due questioni in sospeso elencate in appresso.

1. Limitazione dell'ambito di applicazione (articolo 2, punto 9, lettera i), e articolo 9, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2016/1164)

a) Capitale regolamentare ibrido

a bis) Alcune delegazioni hanno proposto di escludere i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite al fine di prevenire situazioni potenzialmente inique tra gruppi di proprietà nazionale e non. Si è parimenti osservato che una siffatta esclusione, qualora fosse introdotta, dovrebbe essere attentamente concepita e circoscritta in modo da riguardare unicamente situazioni precise e limitate.

² Doc. ST 15066/16 FISC 215 ECOFIN 1141.

³ Doc. ST 6076/17 FISC 35 ECOFIN 76.

Per trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di prevedere un'esclusione e la necessità di controllarne la rigorosa applicazione, la presidenza propone la formulazione di compromesso riportata all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b).

b bis) Rispetto al progetto presentato ai ministri a dicembre, l'ultimo compromesso presenta le seguenti modifiche principali:

- 1) la disposizione si concentra sul settore bancario, in relazione ai gruppi consolidati che emettono tali strumenti finanziari al fine di soddisfare i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite;
- 2) il pagamento non dovrebbe essere effettuato nell'ambito di un accordo strutturato;
- 3) è stato soppresso il riferimento all'impresa madre "apicale" per tener conto delle emissioni che avvengono al livello di imprese madri intermedie;
- 4) eventuali disallineamenti nei risultati fiscali dovrebbero unicamente comportare una sola deduzione nell'ambito della struttura. Ne consegue che il risultato fiscale netto dell'applicazione dell'esclusione dovrebbe essere uguale a quello che sarebbe ottenuto se la società bancaria controllata fosse stata nella posizione di emettere debito subordinato direttamente sul mercato.

c bis) La formulazione dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), va letta alla luce della limitazione dell'esclusione nel tempo (clausola Sunset). La Commissione sarà incaricata, nel quadro della direttiva, di esaminarne l'applicazione. In termini di tempistica, tale esame dovrebbe svolgersi quando sia possibile garantire una valutazione adeguata, ed è inoltre opportuno lasciare al legislatore il tempo sufficiente per valutare la relazione della Commissione prima della scadenza dell'esclusione.

b) Operatori finanziari

Dalle discussioni degli esperti è emersa la necessità di precisare che in situazioni specifiche, e purché siano rispettate determinate condizioni, i pagamenti effettuati da operatori finanziari non danno luogo a disallineamenti da ibridi. La presidenza propone una formulazione che contiene le necessarie salvaguardie per fare in modo che siano prese in considerazione solo le situazioni pertinenti. Tale compromesso figura all'articolo 2, punto 9, lettera i).

Il testo di compromesso sopprime del tutto l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), che figurava nel testo di compromesso di dicembre, ma cerca di preservarne il risultato auspicato mediante un approccio più circoscritto. La presidenza ritiene che tale approccio sia maggiormente in linea con la relazione dell'OCSE sul BEPS relativa all'azione 2 (che considera gli operatori finanziari al di fuori dell'ambito di applicazione della norma relativa agli strumenti ibridi anziché ammissibili a un'esclusione specifica).

2. Data di attuazione (articolo 1, punto 7, e articolo 2)

Alcune delegazioni hanno dichiarato che sarà difficile rispettare la data di applicazione proposta dalla Commissione, allineata inizialmente alla direttiva ATAD I, dal momento che occorre apportare modifiche significative alla normativa nazionale. Pur valutando il rinvio dell'attuazione, molte delegazioni hanno ribadito l'importanza della lotta all'elusione fiscale e la necessità di garantire un'attuazione uniforme, rapida e globale di tutte le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi (coerenza nell'attuazione di ATAD I e II).

Nella riunione del Coreper del 15 febbraio 2017 sono state espresse le stesse opinioni.

Il compromesso proposto dalla presidenza, che concilia le due esigenze, figura all'articolo 1, punto 7, e all'articolo 2.

8. Visto il livello di sostegno soddisfacente che l'approccio proposto dalla presidenza ha ricevuto nella riunione del Coreper, il compromesso che figura nel doc. 6333/17 è trasmesso al Consiglio. La Commissione ha annunciato l'intenzione di chiedere l'iscrizione di una dichiarazione nel processo verbale del Consiglio. Una delegazione ha formulato una riserva d'esame parlamentare che nel frattempo è stata sciolta.

III. LAVORI FUTURI

9. Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sulla direttiva, comprese le date di attuazione che figurano tra parentesi quadre (articolo 9, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2016/1164, articolo 1, punto 6, e articolo 2, paragrafo 3) in base al testo di compromesso figurante nel documento 6333/17 FISC 46 ECOFIN 95, nella prospettiva di adottare la direttiva, fatte salve la ricezione del parere del Parlamento europeo e la messa a punto dei giuristi-linguisti.